Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 76

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 30 marzo 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1940



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 febbraio 1940-XVIII, n. 152.

**Aggregazione del comune di Portoscuso a quello di Carbonia e ripartizione del territorio del comune di Gonnesa fra quelli di Carbonia e di Iglesias.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande con le quali i podestà di Carbonia, di Iglesias, di Gonnesa e di Portoscuso hanno concordemente chiesto, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 29 aprile, 6 maggio ed 8 e 15 luglio 1939-XVII, che il comune di Portoscuso ed il territorio di quello di Gonnesa delimitato in conformità di apposita pianta topografica, vistata dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Cagliari, siano aggregati al comune di Carbonia e che il restante territorio del comune di Gonnesa sia aggregato a quello di Iglesias;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Cagliari in adunanza del 30 ottobre 1939-XVIII;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 23 gennaio 1940-XVIII si intende nel presente decreto riportato;

Visti gli articoli 30, capoverso, 31 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Portoscuso ed il territorio di quello di Gonnesa delimitato in conformità della surriferita pianta topografica, la quale, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto, sono aggregati al comune di Carbonia.

Il restante territorio del comune di Gonnesa è aggregato al comune di Iglesias.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1940-XVIII*

*Atti del Governo, registro 419, foglio 78.* — MANCINI

REGIO DECRETO 4 marzo 1940-XVIII, n. 153.

**Disposizioni per il personale degli Uffici commerciali all'estero e modifiche ai ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187, riguardante i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e norme per il relativo inquadramento;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 141, concernente la riorganizzazione dei ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, concernente il trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute addetto agli Uffici commerciali all'estero;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1939-XVIII, n. 1908, concernente il riordinamento dei servizi del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto possono essere incaricati della reggenza di uffici commerciali all'estero in numero non superiore ad 8, di cui non più di 3 di grado 6° od equiparato e gli altri di grado 7° od equiparato, per un periodo non superiore a 5 anni:

*a*) funzionari di ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione dello Stato dei gradi 6° e 7°;

*b*) impiegati di Enti di diritto pubblico o di Banche di interesse nazionale, che esercitino funzioni direttive, equiparabili a quelle inerenti ai gradi suddetti;

*c*) persone che abbiano particolare preparazione e competenza in materia commerciale, industriale e finanziaria.

Agli incaricati di cui al precedente comma competono gli assegni e le maggiorazioni previsti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo degli Uffici commerciali all'estero in aggiunta allo stipendio ed all'indennità di servizio attivo percepiti presso l'Amministrazione di appartenenza, se trattisi del personale di cui alla lettera *a*), ed alla retribuzione, che non può comunque eccedere lo stipendio iniziale e l'indennità di servizio attivo dei gradi 6° e 7°, se trattisi degli incaricati di cui alle lettere *b*) e *c*).

Art. 2.

I funzionari dello Stato e gli impiegati di Enti o delle Banche di cui al precedente art. 1, ai quali s'intende affidare la reggenza di un ufficio commerciale all'estero, sono co-

mandati con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto col Ministro per le finanze e con l'Amministrazione dalla quale i funzionari dipendono e previa intesa con gli Enti e le Banche ai quali gl'impiegati appartengono, intendendosi a tale effetto istituita la posizione di comando per il personale i cui ordinamenti non la prevedono.

Il decreto di comando è emanato su conforme parere di apposita commissione presieduta dal Ministro per gli scambi e per le valute e composta dai direttori generali del Ministero. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 7° di gruppo *A* del Ministero stesso. Nel decreto di comando è stabilito per gli incaricati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, il grado da attribuire ai fini del trattamento economico.

Art. 3.

Le persone indicate nella lettera *c*) del precedente art. 1, alle quali s'intende affidare l'incarico della reggenza, sono assunte in base ad un contratto tipo — approvato dal Ministro per gli scambi e per le valute di concerto col Ministro per le finanze — e su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2 del presente decreto, la quale determinerà altresì il grado da attribuire ai fini del trattamento economico ed il diploma di laurea occorrente.

Art. 4.

Gl'incaricati della reggenza di cui al presente decreto sono destinati alle sedi degli Uffici commerciali all'estero con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute, nel quale è stabilita la durata dell'incarico.

Il Ministro per gli scambi e per le valute può con suo decreto trasferire gli incaricati da una ad altra sede all'estero e, su conforme parere della Commissione di cui al precedente art. 2, può revocare l'incarico.

Art. 5.

Gl'incaricati che per 5 anni consecutivi abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni di reggente di un ufficio commerciale all'estero potranno conseguire la nomina nel ruolo di gruppo *A* di cui all'annessa tabella *B* previo parere favorevole della Commissione prevista dal precedente art. 2 e del Consiglio di Stato.

In applicazione del precedente comma potranno essere conferiti non più di due posti di grado 6°, di tre del 7° e di tre dell'8°, restando corrispondentemente aumentati in via transitoria quelli stabiliti per gli indicati gradi dall'annessa tabella *B*.

Il personale nominato ai sensi del presente articolo potrà conseguire avanzamenti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in relazione alle sole vacanze che si verificheranno entro il limite dei posti indicati pei gradi 6° e 7° nel precedente comma.

I posti aumentati giusta il presente articolo resteranno gradualmente soppressi a cominciare dal grado meno elevato via via che cesserà dal servizio il personale nominato ai sensi del precedente primo comma.

In dipendenza dell'applicazione del presente articolo nel ruolo di gruppo *A* di cui all'annessa tabella *B* saranno lasciati scoperti nel grado iniziale i posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a quando non sarà effettuata per altrettanti posti la soppressione prevista dal comma precedente.

Art. 6.

Ai sensi del primo comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XV, n. 656, può essere comandato presso il Ministero per gli scambi e per le valute anche personale appartenente a Banche d'interesse nazionale sottoposte alla vigilanza dello Stato.

In applicazione del 3° e 4° comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XV, n. 656, il Ministero per gli scambi e per le valute può assumere a contratto personale non eccedente le cinquanta unità.

Art. 7.

Nell'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute è istituito il posto di assistente per la vigilanza (grado 10° di gruppo *C*).

La nomina al posto di assistente per la vigilanza è conferita, a scelta del Ministro, tra il personale statale che abbia compiuto non meno di 20 anni di servizio di ruolo e che, a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni del posto medesimo.

Art. 8.

Gli attuali ruoli del personale del Ministero per gli scambi e per le valute sono rispettivamente sostituiti da quelli contenuti nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate d'ordine Nostro dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — CIANO — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1940-XVIII*
*Atti del Governo, registro n. 419, foglio n. 83.* — MANCINI.

TABELLA A.

**Ruolo del personale dell'Amministrazione centrale**

*Gruppo* A.

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 4° | Direttori generali | 5 |
| 5° | Ispettori generali | 6 (1) |
| 6° | Capi divisione e Ispettori superiori | 22 |
| 7° | Capi sezione e Ispettori capi | 25 |
| 8° | Consiglieri | 27 |
| 9° | Primi segretari | 50 |
| 10° e 11° | Segretari e Vice-segretari | 55 |
| | | 190 (2) |

(1) Nella prima attuazione possono essere conferiti in aggiunta ai 6 previsti in ruolo 3 posti di grado 5° da riassorbire alla prima vacanza.

(2) Di cui 20 posti debbono rimanere vacanti per tutto l'anno 1940-XVIII.

*Gruppo* B.

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 7° | Ispettori principali di 1ª classe | 5 |
| 8° | Ispettori principali di 2ª classe | 6 |
| 9° | Primi ispettori | 12 |
| 10° e 11° | Ispettori e Ispettori aggiunti | 17 |
| | | 40 |

*Gruppo* C (ad estinzione) (2).

| | | |
|---|---|---|
| 8° | Commissari | 2 |

(2) Quelli che già appartennero al gruppo B sono ammessi, quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del grado, ai due successivi aumenti quadriennali previsti per i pari grado di gruppo *B*.

*Gruppo* C.

| Grado | | Numero dei posti 1939-40 | 1940-41 | 1941-42 e succ. |
|---|---|---|---|---|
| 9° | Archivisti capo | 6 | 7 | 8 |
| 10° | Primi archivisti | 18 | 21 | 24 |
| 11° | Archivisti | 34 | 37 | 40 |
| 12° | Applicati | 60 | 66 | 72 |
| 13° | Alunni d'ordine | 42 | 29 | 16 |
| | | 160 | 160 | 160 |
| 10° | Assistente alla vigilanza | | | 1 |

*Personale subalterno*

| | Numero dei posti |
|---|---|
| Commessi capi | 1 |
| Primi commessi | 2 |
| Commessi e uscieri capi | 23 |
| Uscieri | 25 |
| Inservienti | 12 |
| | 63 |

*Agenti tecnici*

| | |
|---|---|
| Capi agenti tecnici | 1 |
| Agenti tecnici | 3 |
| | 4 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze* DI REVEL — *Il Ministro per gli scambi e per le valute* RICCARDI

TABELLA *B*

**Ruolo del personale degli Uffici commerciali all'estero**

*Gruppo* A.

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Consiglieri commerciali di 1ª classe | 2 |
| 6° | Consiglieri commerciali di 2ª classe | 6 |
| 7° | Addetti commerciali di 1ª classe | 8 |
| 8° | Addetti commerciali di 2ª classe | 9 |
| 9° | Assistenti addetti commerc. di 1ª classe | 10 |
| 10° e 11° | Assistenti addetti commerciali di 2ª e 3ª classe | 12 |
| | Totale | 47 |

*Gruppo* B.

| | | |
|---|---|---|
| 9° | Primi segretari commerciali | 5 |
| 10° e 11° | Segretari commerciali e Segretari commerciali aggiunti | 18 |
| | Totale | 23 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze* DI REVEL — *Il Ministro per gli scambi e per le valute* RICCARDI

REGIO DECRETO 5 febbraio 1940-XVIII, n. 154

**Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia del SS.mo Salvatore nella Chiesa abbaziale di Abbadia S. Salvatore (Siena).**

N. 154. R. decreto 5 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Chiusi e Pienza in data 13 ottobre 1938-XVI, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore nella Chiesa abbaziale di Abbadia S. Salvatore (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1940-XVIII*

REGIO DECRETO 5 febbraio 1940-XVIII, n. 155.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della Coadiutoria sotto il titolo di « Beneficio Maria Vergine SS.ma Ausiliatrice fondato da Miglino Francesco fu Giovanni », in Montafia d'Asti (Asti).**

N. 155. R. decreto 5 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Asti in data 22 giugno 1939-XVII, relativo alla erezione di una Coadiutoria con il titolo di « Beneficio Maria Vergine SS.ma Ausiliatrice fondato da Miglino Francesco fu Giovanni » nella parrocchia di S. Dionigi in Montafia d'Asti (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1940-XVIII*

REGIO DECRETO 5 febbraio 1940-XVIII, n. 156.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù nella Chiesa di S. Rocco in Avezzano (L'Aquila).**

N. 156. R. decreto 5 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo dei Marsi in data 25 maggio 1937-XV, con postilla in data 10 agosto 1939-XVII, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù nella Chiesa di S. Rocco in Avezzano (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1940-XVIII*

---

REGIO DECRETO 12 febbraio 1940-XVIII.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Conca d'Oro » nel Tavoliere di Puglia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 dicembre 1939-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Conca d'Oro » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta De Luca Luigi fu Giuseppe, al foglio di mappa n. 173, particella n. 2, in vocabolo « Conca d'Oro » per la superficie di ettari 37.76.60 e con la rendita imponibile di L. 2719.15.

Detto fondo confina con Regio tratturo, con le proprietà « Coppa d'Oro » di Muscio e con tratturo detto dell'Incoronata.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 dicembre 1939-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Conca d'Oro » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 60.000 (sessantamila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1940-XVIII*
*Registro n. 4 Finanze, foglio n. 108.* — D'ELIA

(1257)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 marzo 1940-XVIII

**Scioglimento degli organi amministrativi della Banca di Melito Portosalvo (Reggio Calabria).**

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca di Melito Portosalvo, società anonima cooperativa con sede in Melito Portosalvo (Reggio Calabria), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono sciolti gli organi amministrativi della Banca di Melito Portosalvo, società anonima cooperativa con sede in Melito Portosalvo (Reggio Calabria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1226)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE PER LA DEMOGRAFIA E LA RAZZA

### Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno, n. 15103, del 20 febbraio 1940-XVIII, la signora Ravenna Maria Cristina di Bernardo e di Martucci Chiara, nata a Gallipoli e residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Ravenna » con quello « Martucci » ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1247)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Prezzi delle pelli crude, delle pelli conciate e delle calzature

Con disposizione P. 698 del 18 marzo corrente anno, vengono fissati come segue i nuovi prezzi massimi delle pelli crude, delle pelli conciate e delle calzature.

PREZZI DELLE PELLI CRUDE.

I prezzi massimi (base cassa netto, tare d'uso) ai quali potranno essere vendute le pelli crude nazionali restano stabiliti, per ciascuna delle provenienze e delle qualità sottoindicate, nella misura seguente:

| | Prezzi di vendita da macellaio a raccoglitore<br>L. per Kg. | Prezzi di vendita delle pelli crude nazionali che dovranno essere praticati dal raccoglitori comprese le spese di raccolta e salatura; tassa entrata a carico compratore<br>L. per Kg. |
|---|---|---|
| *Piemonte* | | |
| Vacche e buoi del peso coda oltre i 40 kg. | 8, 25 | 8, 80 |
| Vacche e buoi del peso coda fino a 40 kg. | 8, 05 | 8, 00 |
| Tori del peso coda fino a 40 kg. | 6, 80 | 7, 35 |
| Tori del peso coda oltre i 40 kg. | 6, 45 | 7 — |
| Vitelli e scottoni del peso coda da 26 a 40 kg. - pelli quadrate | 9, 05 | 9, 60 |
| pelli con testa e zampe | 8, 15 | 8, 70 |
| Vitelli quadrati del peso coda da 3 a 6 kg. | 17. 55 | 18, 10 |
| Vitelli quadrati del peso coda da 6 a 8 kg. | 15, 55 | 16, 10 |
| Vitelloni quadrati del peso coda da 8 a 12 kg. | 12, 25 | 12, 80 |
| Vitelloni quadrati del peso coda da 12 a 20 kg. | 11, 75 | 12, 30 |
| Vitelloni quadrati del peso coda da 20 a 26 kg. | 9, 85 | 10, 50 |
| Cavalli | 6, 35 | 6, 90 |
| Muli | 5. — | 5, 55 |
| Asini | 4, 30 | 4, 85 |
| *Lombardia* | | |
| Vacche e buoi del peso coda oltre i 40 kg. | 8, 25 | 8, 80 |
| Vacche e buoi del peso coda fino a 40 kg. (scrotico meccanico L. 0,20 in più) | 8, 05 | 8, 60 |
| Civetti oltre 60 kg. | 6, 30 | 6, 85 |
| Civetti fino a 60 kg. | 7, 15 | 7, 70 |
| Tori fino a 40 kg. | 6, 80 | 7, 35 |
| Tori oltre i 40 kg. | 6, 45 | 7 — |
| Scottoni e bovetti del peso coda fino a 30 kg. | 8, 55 | 9, 10 |
| Scottoni e bovetti del peso coda da 30 a 40 kg. | 8, 25 | 8, 80 |
| Scottoni e bovetti del peso coda oltre i 40 kg. | 8, 25 | 8, 80 |
| Vitelli senza testa e con zampe del peso coda da 3 a 6 kg. (per partite consorzio del peso medio da kg. 5) | 16, 30 | 16, 85 |
| Vitelli senza testa e con zampe del peso coda da 6 a 8 kg. (per partite consorzio del peso medio di kg. 7) | 14, 40 | 14, 95 |
| Vitelli senza testa e con zampe del peso coda da 8 a 12 kg. | 11, 35 | 11, 90 |
| Vitelli senza testa e con zampe del peso coda da 12 a 18 kg. | 10, 55 | 11, 10 |
| Vitelli del peso coda da 3 a 8 kg., ripesate, salato peso reale, scarti d'uso | — | — |
| Cavalli coda | 6, 35 | 6, 90 |
| Muli coda | 5 — | 5, 55 |
| Asini coda | 4, 30 | 4, 85 |
| *Veneto* (compresa la Venezia Giulia e tranne l'Alto Adige). | | |
| Bovine di ogni tipo e peso | (come i prezzi della Lombardia per singole categorie meno il 3 %) | |
| Vitelli di ogni tipo e peso esclusa la provincia di Udine che va con l'Alto Adigo | (come i prezzi della Lombardia per tutte le categorie meno il 8 %) | |
| *Alto Adige* | | |
| Bovini di ogni tipo e peso | (come i prezzi della Lombardia meno il 5 %) | |
| Vitelli di ogni tipo e peso (comprese le provincie di Udine e Gorizia) | (come i prezzi della Lombardia più il 4 %) | |

| | Prezzi di vendita da macellaio a raccoglitore<br>L. per Kg. | Prezzi di vendita delle pelli crude nazionali che dovranno essere praticati dal raccoglitori comprese le spese di raccolta e salatura; tassa entrata a carico compratore<br>L. per Kg. |
|---|---|---|
| *Lazio* | | |
| Vacche e buoi del peso coda oltre i 40 kg. | 7,85 | 8,40 |
| Vacche e buoi del peso coda fino a 40 kg. | 7,65 | 8,20 |
| Tori del peso coda fino a 40 kg. | 6,15 | 6,70 |
| Tori del peso coda oltre i 40 kg. | 5,80 | 6,35 |
| Vitelli quadrati del peso coda da 3 a 6 kg. | 17,05 | 17,60 |
| Vitelli quadrati del peso coda da 6 a 8 kg. | 15,05 | 15,60 |
| Vitelli quadrati del peso coda da 8 a 12 kg. | 11,75 | 12,30 |
| Vitelli quadrati del peso coda da 12 a 20 kg. | 11,25 | 11,80 |
| Vitelli quadrati del peso coda oltre i 20 kg. | 9,45 | 10 — |
| Cavalli coda | 5,90 | 6,45 |
| Muli coda | 4,50 | 5,10 |
| Asini coda | 3,75 | 4,30 |
| *Campania: per Napoli* | | |
| Vacche e buoi di tutti i pesi | 7,35 | 7,90 |
| Annecchie del peso coda da 30 a 40 kg. | 7,90 | 8,45 |
| Annecchie del peso coda oltre i 40 kg. | 7,45 | 8 — |
| Annecchie del peso coda da 20 a 30 kg. | 8,30 | 8,85 |
| Cavalli coda | 5,35 | 5,90 |
| Muli coda | 4,15 | 4,70 |
| Asini coda | 3,55 | 4,10 |
| Per la provincia 5 % in meno. | | |
| *Emilia* | | |
| Vacche e buoi del peso coda oltre i 40 kg. | 8,25 | 8,80 |
| Vacche e buoi del peso coda fino a 40 kg. | 8,05 | 8,60 |
| Tori fino a 40 kg. | 6,80 | 7,35 |
| Tori oltre i 40 kg. | 6,45 | 7 — |
| Scottoni del peso coda fino a 40 kg. | 8,45 | 9 — |
| Vitelli quadrati del peso coda da 3 a 6 kg. | 17,55 | 18,10 |
| Vitelli quadrati del peso coda da 6 a 8 kg. | 15,55 | 16,10 |
| Vitelli quadrati del peso coda da 8 a 12 kg. | 12,25 | 12,80 |
| Cavalli coda | 6,35 | 6,90 |
| Muli coda | 5 — | 5,55 |
| Asini coda | 4,30 | 4,85 |
| *Toscana* | | |
| Vacche e buoi di tutti i pesi | 7,75 | 8,30 |
| Vitellame peso coda da 30/40 kg. | 8,35 | 8,90 |
| Vitellame peso coda oltre i 40 kg. | 8,35 | 8,90 |
| Tori meno di 40 kg. | 6,80 | 7,35 |
| Tori oltre i 40 kg. | 6,45 | 7 — |
| Vitelli del peso coda da 3 a 6 kg. (quadrati) | 16,95 | 17,50 |
| Vitelli quadrati del peso coda da 6 a 8 kg. | 15,05 | 15,60 |
| *Marche e Abruzzi* | | |
| Vitelloni e scottoni del peso coda fino a 30 kg. | 8,20 | 8,75 |
| Vitelloni e scottoni del peso coda da 30 a 40 kg. | 7,85 | 8,40 |
| Vitelloni e scottoni del peso coda da 40 e oltre | 7,15 | 7,70 |
| Vacche e buoi | 7,85 | 8,40 |
| *Gropponi e frassame* | | |
| Bovine Alta Italia, scelta primaria: kg. 40 e oltre: | | |
| 1°) Gropponi, taglio 40/42 % peso reale salato | 16,30 | 16,85 |
| *Frassame corrispondente:* | | |
| teste e fianchi | 5,80 | 6,35 |
| solo teste | 7,05 | 7,60 |
| solo fianchi | 4,80 | 5,35 |
| 2°) Gropponi, taglio 48/50 % peso reale, salato | 15,55 | 16,10 |
| *Frassame corrispondente:* | | |
| teste e fianchi | 5,05 | 5,60 |
| solo teste | 5,55 | 6,10 |
| solo fianchi | 4,55 | 5,10 |
| *Gropponi e frassame delle altre provenienze* | Prezzi corrispondenti | |

**Per le pelli crude ovine, caprine e di coniglio i Consigli provinciali delle corporazioni stabiliranno, per le rispettive provincie, i prezzi massimi di vendita che dovranno essere in relazione con i prezzi massimi fissati per le pelli bovine.**

**Per le qualità e categorie di pelli bovine crude nazionali del peso coda fino ed oltre i 40 kg. non indicate nel precedente prospetto o provenienti da zone non comprese nel prospetto stesso, i prezzi saranno fissati dai Consigli provinciali delle corporazioni e dovranno essere commisurati a quelli sopra indicati tenendo conto dei normali scarti di mercato.**

PREZZI DELLE PELLI CONCIATE.

I prezzi massimi ai quali dovranno essere vendute le pelli *conciate* provenienti dalle pelli grezze nazionali restano stabiliti come segue (tassa entrata a carico dell'acquirente):

1) *Suola macello*:

a) concia rispondente ai requisiti stabiliti dal capitolato militare per tutti gli spessori:
1ª scelta - prezzo per chilogramma . . . . . . . L. 23 —
2ª scelta - prezzo per chilogramma . . . . . . . » 22,55

b) concia corrente per tutti gli spessori:
1ª scelta - prezzo per chilogramma . . . . . . . » 21,50
2ª scelta - prezzo per chilogramma . . . . . . . » 20,95

N.B. — *Per le scelte inferiori saranno praticate le riduzioni d'uso.*

c) concia alla corteccia - di qualsiasi spessore (maggiorazioni d'uso).

2) *Vitelli da macello nazionale* al cromo fine e corrente, concia tipo nazionale (da vitelli 3/6 Piemonte):

*Prezzo per piede quadrato*

| a) *neri*, di piedi quadrati da | 6 a 9 p. pelle | oltre a 9 fino a 12 p. pelle | oltre 12 fino a 16 p. pelle |
|---|---|---|---|
| 1ª scelta . . . . . . . . . . | 11,65 | 11,75 | 11,65 |
| 2ª scelta . . . . . . . . . . | 11,35 | 11,45 | 11,35 |
| 3ª scelta . . . . . . . . . . | 11,05 | 11,15 | 11,05 |
| 4ª scelta . . . . . . . . . . | 10,85 | 10,95 | 10,85 |

b) *colorati* - prezzo L. 0,40 al piede quadrato in più rispetto ai vitelli neri,

c) per provenienze da altre regioni o per le concie di minor pregio si applicheranno le riduzioni d'uso;

d) per i vitelli di macello extra, *concia tipo importazione*: prezzo L. 0,50 al piede quadrato in più.

3) *Vitelli da macello nazionale* al cromo fine e corrente, concia tipo nazionale (da vitelli 6/8 Piemonte):

*Prezzo per piede quadrato*

| a) *neri*, di piedi quadrati da | 6 a 9 p. pelle | da 9 a 12 p. pelle | oltre 12 fino a 16 p. pelle |
|---|---|---|---|
| 1ª scelta . . . . . . . . . . | 11,35 | 11,45 | 11,35 |

b) per le scelte inferiori riduzioni d'uso;

c) per i colorati L. 0,40 in più al piede quadrato;

d) per provenienza da altre regioni o per le concie di minor pregio riduzioni d'uso;

e) per le concie tipo importazione L. 0,50 in più al piede quadrato.

4) *Vitelli da macello nazionale* al cromo fine e corrente, concia tipo nazionale (da vitelli Piemonte 8/12 chilogrammi):

a) *neri*: 1ª scelta per piede quadrato . . . . . . . L. 10,60
2ª » » » » . . . . . . . » 10,20
3ª » » » » . . . . . . . » 9,80
4ª » » » » . . . . . . . » 9,40

b) *colorati*: L. 0,40 in più al piede quadrato.

5) *Mezzi vitelloni* di macello nazionale al cromo:

a) *neri*: fino a 20 piedi quadrati per mezza pelle:
1ª scelta per piede quadrato . . . . . . . . . . L. 9,20
2ª » » » » . . . . . . . . . . » 8,90
3ª » » » » . . . . . . . . . . » 8,60

b) *colorati*: L. 0,40 in più al piede quadrato.

c) I prezzi suddetti si riferiscono al conciato proveniente dal vitellone Piemonte senza testa e zampe.

Per provenienza da altre regioni o per piedaggi superiori ai 20 per mezza pelle si applicheranno le riduzioni d'uso.

6) *Vitelloni di macello nazionale a tomaia bianca ingrassata* (al vegetale per stivaletti a capitolato Militare):
1ª scelta per piede quadrato . . . . . . . . . . L. 10,40
2ª » » » » . . . . . . . . . . » 10,20
3ª » » » » . . . . . . . . . . » 10 —

Detti prezzi si riferiscono al conciato proveniente dal vitellone Piemonte senza testa e senza zampe. Per provenienze da altre regioni o per piedaggi superiori ai 20 per mezza pelle, si applicheranno le riduzioni d'uso.

*N.B.* — La tomaia al vegetale per scarponi da montagna, secondo capitolato: L. 0,50 in più al piede quadrato.

7) *Vacche a tannino per tomaia* - vacche Lombardia da kg. 20/30 per piede quadrato L. 9,15.

8) *Scottoname con testa al cromo* (base scottoni e bovetti Lombardia fino 30 kg.):

a) *neri*: 1ª scelta per piede quadrato . . . . . . L. 8,50
2ª » » » » . . . . . . » 8,20
3ª » » » » . . . . . . » 7,90
4ª » » » » . . . . . . » 7,60

b) *colorati*: L. 0,40 in più al piede quadrato.

9) *Fianchi macello ingrassati per soffietti secondo il capitolato*: prezzo per piede quadrato L. 6,70.

10) *Guardolo* 15-3 1/2. prezzo al metro L. 2.

11) *Cuoio naturale in schiappe per sellerie e buffetterie di vitellone tipo Piemonte ugualizzato in tutti gli spessori*:

1ª scelta prezzo per piede quadrato L. 10,40; con riduzioni di cent. 20 al piede quadrato per la seconda scelta e di cent. 40 al piede quadrato per le scelte inferiori.

12) *Cuoio grigio verde di vitellame e scottoname in schiappe ugualizzato in tutti gli spessori*:

1ª scelta prezzo per piede quadrato L. 9,40; con riduzioni di cent. 20 per piede quadrato per la seconda scelta e di cent. 40 per le scelte inferiori.

Per le altre qualità o categorie di pelli conciate bovine e vitelline i prezzi dovranno essere in stretta relazione a quelli sopra indicati.

Per le pelli conciate di ogni altro tipo i Consigli provinciali delle corporazioni fisseranno per le rispettive Provincie, i prezzi massimi di vendita.

I prezzi massimi previsti per le pelli conciate s'intendono valevoli alle condizioni di pagamento abitualmente praticate nei rapporti fra venditore e compratore.

Le concerie debbono accordare ai commercianti sui prezzi massimi previsti per ogni tipo di pelli conciate uno sconto di almeno il 5 %.

I commercianti sono anche autorizzati a praticare sui prezzi effettivi di acquisto delle pelli conciate una maggiorazione non superiore al 5 %.

PREZZI DELLE PELLI ESOTICHE.

Per le pelli grezze bovine, vitelline ed equine, importate dall'estero i prezzi massimi di vendita non devono superare i prezzi stabiliti per le corrispondenti categorie di pelli bovine, vitelline ed equine di produzione nazionale.

Le pelli conciate risultanti da pelli grezze esotiche debbono parimenti essere vendute a prezzi che non debbono superare quelli delle pelli risultanti da pelli di macello nazionale.

E' proibito ai venditori d'imporre agli acquirenti l'obbligo di comprare un certo quantitativo di pelli conciate risultanti dall'impiego di quelle esotiche, come condizione per l'acquisto di pelli conciate risultanti da pelli nazionali.

PREZZI DELLE CALZATURE.

I prezzi massimi ai quali possono essere vendute le calzature di cuoio sono fissati come segue (tassa entrata a carico dell'acquirente):

*Calzature da uomo*:

1°) *scarpetta o scarponcino con tomaia nera*, di vacchetta, di capra al cromo, di cavallo, di montone incrociato, di frassame al cromo e di altro pellame a taglio semplice, modello classico, liscio o a una suola, fondo a cintura mista:

a) dal produttore al commerciante prezzo di vendita non superiore per paio, a L. 55;

b) al consumatore prezzo di vendita non superiore per paio a L. 67;

2°) *calzature di vitello*, tomaia di vitello al cromo di buona scelta, concia tipo nazionale, taglio semplice modello classico liscio ed una suola, lavorazione a guardolo cucita:

a) dal produttore al commerciante: prezzo di vendita, per la qualità di massimo pregio di questa categoria non superiore per paio, a (nere) L. 74; (colorate) L. 75;

b) al consumatore: prezzo non superiore, per la qualità di massimo pregio di questa categoria, per paio a: (nere) L. 88; (colorate) L. 89

*Calzature da donna:*

1°) *scarpetta* di capra, di cavallino, di montone, di frassame al cromo e di altro pellame, a taglio semplice, modello allacciato con stringa, liscio, lavorazione del fondo a cucitura mista o a dentro e fuori o saldata:

a) dal produttore al commerciante: prezzo di vendita non superiore per paio a L. 54 (nera), L. 55 colorata);

b) al consumatore prezzo di vendita non superiore per paio a L. 66 (nera); L. 67 (colorata).

2°) *scarpetta* di vitellino a taglio semplice, modello allacciato con stringa, di tipo semplice, liscio, fondo ad una suola, lavorazione primaria:

a) dal produttore al commerciante: prezzo di vendita non superiore per paio. a L. 67 (nera), L. 68 (colorata);

b) al consumatore. prezzo di vendita non superiore per paio, a L. 81 (nera), L. 82 (colorata)

Per tutti gli altri tipi di calzature di pelle prodotti dai diversi calzaturifici, nonchè per i tipi di calzature confezionate in parte con pelli bovine e in parte con altre materie prime oppure che rispondano a speciali requisiti (stivaloni, polacchi, tipi per sport, con riporti a doppia o tripla suola, fondo e tacco di gomma e simili, e, in genere, per qualsiasi tipo di calzature — comprese quelle da donna, da ragazzo e da bambini — i prezzi massimi di vendita debbono essere in relazione con i prezzi fissati per le calzature tipo sopra indicate Ad ogni modo per qualsiasi tipo di calzatura i prezzi massimi di vendita da fatturarsi da parte dei produttori ai negozi per ogni paio di scarpe non debbono essere superiori a quelli già fatturati per i tipi di calzature similari nei mesi di gennaio-febbraio 1940 e nei mesi precedenti.

I Consigli provinciali delle corporazioni provvederanno ad accertare i prezzi effettivamente fatturati nei mesi di gennaio-febbraio 1940 per i vari tipi di calzature, tenendo presente che qualora non risulti possibile il confronto con i prezzi del suddetto periodo, in quanto la ditta produttrice non ha effettuato consegne nei mesi stessi, si potrà tener conto dei prezzi fatturati nel mese di dicembre 1939, in mancanza di questi si passerà a considerare i prezzi fatturati nel mese di novembre 1939 e così via

I commercianti di calzature dovranno osservare, nelle vendite al consumo, i prezzi massimi di vendita corrispondenti a quelli fatturati dai produttori più il margine (spese ed utile) ad essi spettante I Consigli provinciali delle corporazioni sono autorizzati a determinare, in percentuale, la maggiorazione che i commercianti di calzature possono applicare a tale titolo sui prezzi di acquisto.

*Per tutti gli altri manufatti di pelle* (valigerie, borsette, pelletterie in genere, ecc.) i prezzi massimi che i produttori debbono praticare non debbono essere superiori a quelli fatturati nel periodo gennaio-febbraio 1940 o nei mesi precedenti.

I calzaturifici dovranno denunciare alla propria Federazione di categoria quelle ditte conciarie che pretendano, per le pelli conciate, prezzi superiori ai massimi come sopra autorizzati. La Federazione trasmetterà le denuncie ai competenti Consigli provinciali delle corporazioni i quali provvederanno per l'inoltro delle denuncie alla Autorità giudiziaria.

*I calzaturifici debbono iniziare immediatamente la produzione delle calzature tipo sopra disciplinate,* in modo da rifornire i commercianti al più presto, e in ogni caso, entro il 1° giugno p. v.

*I negozi di calzature debbono essere forniti,* a seconda della loro ubicazione o della clientela che è abituata a fornirsi presso di essi, *almeno di una serie completa* di uno dei tipi di calzature da uomo e di una serie completa di uno dei tipi di calzature da donna sopra disciplinati, tanto in nero che in colorato.

(1265)

---

### Prezzi delle calzature militari

Con disposizioni nn. 3249 e 5022 rispettivamente del 17 febbraio e 20 marzo 1940-XVIII, sono stati fissati i seguenti prezzi per le forniture di calzature in vitellone e in vacchetta commesse dalle Amministrazioni militari ai calzaturifici:

a) per le consegne di calzature militari dipendenti da contratti già stipulati dall'Amministrazione militare e che, in base ai contratti stessi dovevano o debbono essere effettuate entro il 31 marzo c. a. non debbono essere superati i prezzi di L. 80 per le calzature in vitellone e di L. 75 per quelle in vacchetta;

b) per le consegne di calzature militari che, giusta i contratti già stipulati, dovranno essere fatte dal 1° aprile in poi, i prezzi massimi restano stabiliti nella misura di L. 87 per le calzature in vitellone e di L. 83 per quelle in vacchetta;

c) qualora, però, i contratti stipulati portino un prezzo inferiore a quelli sopra stabiliti, il prezzo previsto in contratto deve rimanere fermo;

d) per le forniture di calzature militari dipendenti da nuovi contratti che l'Amministrazione militare stipulerà dal 20 marzo in poi i prezzi che i calzaturifici debbono praticare non dovranno essere superiori a L. 95 per gli stivaletti di arma a piedi in vitellone; a L. 91 per gli stivaletti per arma a piedi in vacchetta, a L. 91 per gli stivaletti per arma a cavallo in vitellone; a L. 87 per gli stivaletti per arma a cavallo in vacchetta. Detti prezzi non sono comprensivi della tassa di registro nè dell'imposta sull'entrata che, perciò, restano a carico dell'Amministrazione acquirente.

(1266)

---

### Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare la donazione di un terreno

Con decreto 14 marzo 1940 il Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni ha autorizzato la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Oristano la donazione di mq 2000 di terreno da adibire per la costruzione di un posto di ristoro e ricovero di mietitori.

(1252)

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica dei Margi di Birgi e del Gorgo Maraussa in provincia di Trapani

Con decreto 21 marzo 1940-XVIII, n. 3424, del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica dei Margi di Birgi e del Gorgo Maraussa il cui comprensorio ricade in provincia di Trapani (comuni di Trapani e Marsala) secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 20 novembre 1937 salvo alcune varianti indicate nel decreto di approvazione.

(1253)

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffide per smarrimento di quietanze di rate di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 138.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 441877 (serie 5ª) di L. 150 rilasciata il 17 gennaio 1939 dall'Esattoria comunale di Ancona pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gagliardi Francesco fu Rinaldo sull'art. 153 del ruolo fabbricati del comune di Ancona con delega allo stesso Gagliardi Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni. verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

*Il direttore generale:* POTENZA

---

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 139.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 54918, n. 54977, n. 55002, n. 55014 (serie 2ª) di L. 266,60 la prima e di L. 133,40 ciascuna le altre, rilasciate rispettivamente il 23 marzo. 30 giugno, 30 agosto e 19 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Aquara per il pagamento delle prime cinque rate di sottoscrizione al Prestito redi-

mibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Urso Luigi fu Antonio sull'art. 72 del ruolo terreni del Comune suddetto con delega a Marino Romanella fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno l'attestazione che terrà le veci delle quitanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 140.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 575345 (serie 8ª) di L. 450 rilasciata il 19 dicembre 1938 dell'Esattoria comunale di Siracusa pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Saglimbene Cosimo di Sebastiano e figlio Sebastiano sull'art. 81 del ruolo fabbricati di detto comune con delega a Saglimbene Cosimo di Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 141.

E stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 618909 e serie 2ª n. 927446 dell'importo di L. 100 ciascuna rilasciata rispettivamente il 10 marzo e 19 maggio 1937 pel versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito Redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n 1743, dovuta dalla ditta Vannarelli Domenico fu Vincenzo per l'art. 825 terreni del comune di Ascoli Piceno, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Vannarelli Domenico fu Vincenzo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Ascoli Piceno, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma. addì 20 marzo 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 142

E' stata denunziata la sottrazione delle quietanze mod. I nn. 577116 577235, 577371, 577529, 577834 e 31627 di lire 50 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 21 febbraio, 11 aprile, 11 giugno, 21 agosto, 24 ottobre e 16 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Caltanissetta per il pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936. n. 1743, dovuta dalla ditta La Padura Maraia Santa di Pasquale secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega a Maraia Gaetano fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937. n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta l'attestazione che terrà le veci delle quietanze sottratte, agli effetti della consegna. a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª pubblicazione) Avviso n. 143

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª n. 64888 di L. 283.30 emessa il 15 luglio 1937-XV dalla Esattoria comunale di Massarosa per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Moroni Edoardo di Pietro in base all'art. 297 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al suddetto Moroni Edoardo di Pietro, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Lucca l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli del Prestito.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 144

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze mod. 1 numeri 377021 (serie 1ª), 80126 e 878101 (serie 3ª) di L. 316,65 ciascuna, rilasciate il 18 maggio, 7 agosto e 13 dicembre 1937 dell'Esattoria comunale di Enna pel pagamento rispettivamente della seconda, quarta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936. n. 1743, dovuta dalla ditta Assennato Gaetano e Pietro di Giovanni secondo l'art. 78 del ruolo terreni di detto Comune, con delega ad Assennato Giovanni fu Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Enna l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 145

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze mod 1 n 227083 (serie 1ª) di L. 83,50 e n. 226034 (serie 8ª) di L 249,90 rilasciate rispettivamente il 10 marzo e 2 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Imperia pel pagamento della prima rata, la prima, e della quarta, quinta e sesta rata; la seconda, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Barla Gioacchino fu Gio. Batta sull'art. 59 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Barla Gioacchino fu G.B. per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria d'Imperia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti a chi di diritto.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 146

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 168921 di L. 133,35 rilasciata il 18 ottobre 1939 dall'Esattoria di Caltagirone per versamento della 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sagone Giuseppina fu Francesco secondo l'art. n. 96-28444 del ruolo fabbricati del comune di Caltagirone e con delega al sig. Amato Giuseppe di Gaetano per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 ottobre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Catania l'attestazione che terrà le veci della suddetta quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli del Prestito.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 147.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 230410, 230457 (serie 4ª), 403998, 404077, 404247 e 404308 (serie 9ª) di lire 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 18 agosto, 18 ottobre, 16 dicembre 1938, 17 febbraio 9 e 19 giugno 1939 dall'Esattoria comunale di Racconigi per il pagamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Siccardi Giovanni Battista fu Marco ed altri secondo l'art. 66 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega alla Banca Popolare Coop. Anonima di Novara, agenzia di Racconigi, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 148

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 293348 (serie 5ª) di L. 70, rilasciata il 24 febbraio 1939 dall'Esattoria comunale di Crespano del Grappa pel versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Settin Roberto, chiamato Luigi, di Umberto, secondo l'art. 29 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega allo stesso Settin Roberto chiamato Luigi, di Umberto, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 149

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie 3ª) n. 912251 di L. 233,33 rilasciata il 30 aprile 1937 dalla Esattoria di Tufo per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Fabrizio Giuseppe di Bartolomeo, secondo l'art. 33 del ruolo terreni del comune di Tufo con delega a Fabrizio Giuseppe di Bartolomeo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli sudetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 150.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze di serie 1ª n. 227180 e 227195, di serie 4ª n. 454103, 454107 e 454120 e di serie 8ª n. 234807 di lire 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 22 marzo, 13 maggio, 28 giugno, 17 agosto, 2 novembre 1937 e 31 gennaio 1938, dall'Esattoria consorziale di Borgomaro pel pagamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Thomatis Giovanni e Davide fu Terzo, proprietari, e Bonsignorio Caterina fu Giuseppe vedova Thomatis usufruttuaria in parte, secondo l'art. 16 del ruolo terreni del comune di Caravonica e contenenti delega per il ritiro dei titoli definitivi di Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Imperia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(1213)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffide per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di titoli del consolidato 3,50 per cento

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 151

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 180037 di annue L. 507,50, intestato a Centore Vittoria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Centore Guglielmo duca di Vatticani, domiciliato a Napoli.

Poichè detto certificato è mancante di metà del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(1216)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 152

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del cons. 3,50 %, n. 151451, di annue L. 35 intestato a Garino Eugenio fu Clemente domiciliato in Camerino (Macerata).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(1217)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 1941

Si notifica che nel giorno di sabato 20 aprile 1940-XVIII, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le estrazioni per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000 e di lire 500.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 per cento delle quattro serie 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, scadenti nel 1941, autorizzate con R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, e con R. decreto 20 aprile 1932, n. 332.

Il sorteggio dei premi di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, relativi ai buoni del Tesoro novennali 1941 suindicati, verrà proseguito, nello stesso locale, nei giorni 22 aprile e successivi, alle ore 10.

Il giorno 17 dello stesso mese di aprile, alle ore 10, pure in una sala al piano terreno della Direzione generale del debito pubblico, via Goito, n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra.

Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del decreto 25 settembre 1931 del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 223 del 26 settembre 1931-IX, e, ove non siano terminate nel detto giorno 17 aprile, continueranno nel successivo 18, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Roma, addì 23 marzo 1940-XVIII

*Il direttore generale*: POTENZA

(1278)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO | NUMERO d'iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P. R. 3,50 %<br>Id.<br>Id.<br>Id.<br>Id. | 185080<br>203887<br>209099<br>299341<br>309794 | 266 —<br>196 —<br>126 —<br>126 —<br>91 — | Quarta Giuseppa, Maria e *Santo* fu Fedele ed Angelo Fedele, minori sotto la patria potestà della madre Cosma *Rosa* ved. Quarta dom. in Novoli (Lecce). | Quarta Giuseppa, Maria e ***Antonio-Santo*** **fu** *Angelo-Fedele*, minori sotto la p. p. della madre Cosma *Maria-Rosa* ved. Quarta dom. in Novoli (Lecce). |
| Id. | 478377 | 14 — | Quarta Maria fu *Fedele* minore sotto la patria potestà della madre Cosma *Rosa* di Francesco, dom. in Novoli (Lecce). | Quarta Maria fu *Angelo-Fedele* minore sotto la patria potestà della madre Cosma *Maria-Rosa* di Francesco dom. ecc. |
| Id. | 478378 | 14 — | Quarta *Santo* fu *Fedele* minore sotto la patria potestà della madre Cosma *Rosa* di Francesco dom. in Novoli (Lecce). | Quarta *Antonio-Santo* fu *Angelo-Fedele* minore sotto la patria potestà della madre Cosma *Maria-Rosa* di Francesco dom. in Novoli (Lecce). |
| Cons. 3,50 % (1906) | 804711 | 2887,50 | Tholosano di Valgrisanche *Sofia* fu Edoardo moglie di *Samminiatelli* Zabarella *Carlo* dom. in Torino. | Tholosano di Valgrisanche *Luigia-Maria-Sofia* fu Edoardo moglie di *Sanminiatelli* Zabarella *Carlo-Marco* dom. in Torino. |
| Id. | 40456 | 1459,50 | Tholosano di Valgrisanche *Sofia* fu Edoardo moglie di *Samminiatelli Labarella Carlo* dom. in Torino. | Tholosano di Valgrisanche *Luigia-Maria-Sofia* fu Edoardo moglie di *Sanminiatelli Zabarella Carlo-Marco* dom. in Torino. |
| Rendita 5 % | 11469 | 3635 — | Tholosano di *Volgrisanche Sofia* fu Edoardo moglie di *Samminiatelli Zobarella Carlo* dom. in Torino. | Tholosano di *Valgrisanche Luigia-Maria-Sofia* fu Edoardo moglie di *Sanminiatelli Zabarella Carlo-Marco* dom. in Torino. |
| Id. | 11470 | 1270 — | Tholosano di *Volgrisanche Sofia* fu Edoardo, vedova di *Samminiatelli Zobarella Carlo* dom. in Torino. | Tholosano di *Valgrisanche Luigia-Maria-Sofia* fu Edoardo moglie di *Sanminiatelli Zabarella Carlo-Marco* dom. in Torino. |
| P. R. 3,50 % | 330545 | 10.202,50 | Mirabelli *Maria-Teresa*, moglie di Pensa Antonio, Maria-Rosaria nubile e Maria-Pia di Domenico, quest'ultima minore sotto la patria potestà del padre e figli legittimi nascituri di Mirabelli Domenico fu Gennaro, tutti quali eredi indivisi di Mirabelli Annibale fu Domenico dom. a Napoli - Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Mirabelli Domenico fu Gennaro, dom. a Napoli. | Mirabelli *Teresa* moglie ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 699258 | 35 — | *Bernatto Adelaide* fu Domenico moglie di *Bogetto* Giusto, dom. a Cuorgnè (Torino). | *Bernatto Lajde-Domenica* fu Domenico moglie di *Boggetto* Giusto dom. a Cuorgnè (Torino). |
| P. R. 3,50 % (1934) | 314572 | 14 — | Badaracco *Giovanni* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Barbieri Maria di Domenico vedova Badaracco dom. in Acero fraz. del comune di Borzonasca (Genova). | Badaracco *Amedeo* fu Giovanni, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 817432 | 70 — | Badaracco *Giovanni* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Badaracco Oliva fu Giovanni dom. in Acero di Borzonasca (Genova). | Badaracco *Amedeo* fu Giovanni, minore ecc., come contro. |
| Rendita 5 % (1935) | 161843 | 8395 — | Margary *Ester-Cestra* fu Adriano, minore sotto la patria potestà della madre Balocca Laura fu Giovanni ved. Margary Adriano, dom. a Roma. | Margary *Cestra-Ester* fu Adriano, minore ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 480117 | 440 — | Nicoletti *Elisa* fu Luigi, moglie di Sisto Florio di Michele dom. in Cosenza - Vincolato per dote della titolare. | Nicoletti *Maria-Luisa-Assunta* fu Luigi, moglie ecc., come contro. |
| Id. | 480543 | 385 — | Nicoletti *Elisa* o Luisa fu Luigi moglie di Florio Sisto, dom. in Cosenza - Vincolato per dote della titolare. | Nicoletti *Maria-Luisa-Assunta* fu Luigi ecc., come contro. |

| DEBITO | NUMERO d'iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P. R. 3,50 % (1934) | 295707 | 31,50 | Serena *Luigi* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Desio Adele di Felice ved. di Serena Luigi dom. a Bereguardo (Pavia). | Serena *Luigia* fu Luigi, minore ecc., come contro. |
| Id. | 6366 | 56 — | Petroni *Sedulio* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Ruffaldi Elisabetta fu Giuseppe ved. Petroni Francesco dom. a Castellazzara (Grosseto). | Petroni *Setulio* fu Francesco, minore ecc., come contro. |
| Id. | 108827 | 35 — | *Di Angelo* Carmela di Raffaele, moglie di La Massa Antonio di Scipione dom. a New York. | *D'Angelo* Carmela di Raffaele, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 243816 | 612,50 | *Artesana Giovanni-Battista* fu Antonio dom. in Frassino. | *Astesana Battista* fu Antonio dom. in Frassino. |
| Id. | 375055 | 24,50 | Gasiglia Cesare di Basile o Basiglio, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Nizza Con usufrutto a Gasiglia *Basile o Basiglio* di *Cesare* dom. a Nizza. | Come contro, con usufrutto a Gasiglia *Basilio-Andrea-Teodoro* di *Francesco* dom. a Nizza. |
| Id. | 375056 | 24,50 | Gasiglia Luciano di Basile o Basiglio ecc. come sopra Usufrutto come sopra. | Come contro. Usufrutto come sopra. |
| Cons. 3,50 (1906) | 504260 | 105 — | Boschis *Felicina* fu Antonio nubile dom. a Volpiano (Torino). | Boschis *Felicita* fu Antonio, nubile dom. a Volpiano (Torino). |
| Cons. 3,50 % (1902) | 3318 | 70 — | | |
| P. R. 3,50 % (1934) | 335085 | 3150 — | *Acerto* Anna-Maria fu Pietro-Cilies, minore sotto la tutela del fratello Giovanni dom. a Varallo (Novara). | *Axerio* Anna-Maria fu Pietro-Cilies minore ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 210753 | 185,50 | Suglietti *Benedetta* fu Giovanni, ved. di *Serafino* Giuseppe, dom. a Bosia (Cuneo). | Suglietti *Benedetta-Domenica* fu Giovanni vedova di *Serafino* Giuseppe, dom. a Bosia (Cuneo). |
| Rendita 5 % | 115010 | 100 — | Sajeva *Angelina* di Eugenio dom. in Agrigento. | Sajeva: *Angela* di Eugenio minore sotto la patria potestà del padre dom in Agrigento. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 816113 | 154 — | Barale Giuseppe, *Pietro* ed *Antonio-Arturo* di Pietro minori sotto la patria potestà del padre dom. a Bosco (Cuneo). | Barale Giuseppe, *Pietro-Giuseppe* ed *Arturo-Giovanni* di Pietro, minori ecc., come contro. |
| Id. | 770669 | 105 — | *Cucaro* Flavia di Domenico, moglie di Fortunato Giuseppe dom. a Rotondella (Potenza). Vincolato per dote. | *Cuccaro* Flavia di Domenico ecc., come contro. |
| Id. | 610729 | 133 — | Barbero Aristea di Giovanni-Battista, moglie di Croce *Atilio* di Giovanni dom. a Canelli (Alessandria). Vincolato per dote. | Barbero Aristea di Giovanni Battista moglie di Croce *Eugenio-Attilio* di Giovanni dom. a Canelli (Alessandria). Vincolato per dote. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 388664 | 525 — | *Rosmarino Ermanno*, minore sotto la patria podestà del padre Stefano fu Genesio, dom. in Vogogna (Novara). | *Rosmarini Armano*, minore ecc., come contro. |
| Rendita 5 % | 22307 | 210 — | Maldarella Raffaelina fu Donato moglie di Carillo *Raffaele* dom. a S. Severo (Foggia). | Maldarella Raffaelina fu Donato moglie di Carillo *Angelo-Raffaele* dom. a S. Severo (Foggia). |
| P. R. 3,50 % (1934) | 216446 | 45,50 | *Tornabene* Maria fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Lo Castro Rosaria di Antonino, dom. a Linguaglossa (Catania). | *Tornambene* Maria fu Angelo minore ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 717525 | 700 — | Belli Luigi fu Carlo, dom. a Torino. | Belli Luigi fu Carlo, *interdetto sotto la tutela di Spezia Paolo-Emilio o Emilio fu Antonio* dom. a Torino. |
| Rendita 5 % | 60355 | 400 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60356 | 200 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60357 | 425 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60358 | 1600 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60362 | 1000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 774867 | 1260 — | Inversini Angela fu *Daniele Luigi* moglie di Monti Giuseppe dom. a Milano. Usufrutto a favore di Videmari Maria fu Gaetano, ved. Inversini *Daniele-Luigi*, dom. a Varese (Como). | Inversini Angela fu *Luigi-Daniele-Albino* moglie di Monti Giuseppe dom. a Milano. Usufrutto a favore di Videmari Maria fu Gaetano, ved. Inversini *Luigi-Daniele-Albino* dom. in Varese (Como). |

| DEBITO 1 | NUMERO d'iscrizione 2 | AMMONTARE della rendita annua 3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4 | TENORE DELLA RETTIFICA 5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % (1934) | 349438<br>376626<br>376627 | 2089,50<br>94,50<br>24,50 | Parodi Angela-Candida fu Aldo, minore sotto la patria potestà della madre Barizonzi Giuseppina-Maria fu Angelo ved. Parodi dom. in Genova. | Parodi Angela-Candida fu Angelo minore ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 211089 | 420 — | Carnevale Carolina fu Giuseppe moglie di *Iacelli* Giovanni fu Pietro e Carnevale Rosa fu Giuseppe moglie di Assandro Luigi eredi indivisi di De Giorgi Giuseppe fu Giovanni dom. in Frascarolo (Pavia). | Carnevale Carolina fu Giuseppe moglie di *Lacelli Giovanni* fu Pietro ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 675824 | 213,50 | *Vetrani* Luigia di Girolamo, moglie di Vetrani Giacomo fu Prosdocino dom. in Sperone (Avellino). | *Vetrano* Luigia di Girolamo moglie di Vetran Giacomo fu Prosdocino dom. in Speron (Avellino). |
| Id. | 816658 | 1050 — | Usseglio-Nanot Felice fu Giovanni dom. in Giaveno (Torino). | Usseglio-Nanot Felice fu Giovanni *minore sott la tutela di Usseglio-Nanot Cesare fu Gi seppe* dom. in Giaveno (Torino). |
| Rendita 5 % | 114015 | 725 — | Venza Francesca fu *Antonino*, moglie di Poma Mario fu Vito, dom. in Enrice (Trapani). Vincolato per dote. | Venza Francesca fu *Antonio*, moglie di Pom Mario fu Vito, dom. in Erice (Trapani). Vin colato per dote. |
| Buoni del Tesoro novennali 1941 | Serie VI 1545<br>Serie VII 1570 | 10000 —<br>8000 — | Levrieri Maria fu Medardo, *minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Elvira fu Luigi* dom. a Parma. | Levrieri Maria fu Medardo, *minore sotto l tutela del fratello Levrieri Giuseppe fu Me dardo* dom. in Parma. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 marzo 1940-XVIII

(1038) *Il direttore generale:* Potenza

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Menfi (Agrigento)**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 novembre 1939-XVIII con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Menfi, con sede nel comune di Menfi (Agrigento);

Veduto il proprio provvedimento in data 11 novembre 1939-XVIII con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;

Considerato che il dott. Domenico Ruggeri, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Arturo D'Ayala è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Menfi, avente sede nel comune di Menfi (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Domenico Ruggeri.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

V. Azzolini

(1211)

**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi, in liquidazione, con sede nel comune di Niscemi (Caltanissetta).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 dicembre 1936-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi, con sede nel comune di Niscemi (Caltanissetta) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 28 febbraio 1938-XVI, con il quale il dott. Giuseppe Benincasa è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che in seguito al trasferimento del predetto dott. Benincasa occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'ing. Lucio Iacona fu Carmelo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi, in liquidazione, avente sede nel comune di Niscemi (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Giuseppe Benincasa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1212)

## Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Melito Portosalvo (Reggio Calabria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca di Melito Porto Salvo, società anonima cooperativa, con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria);

Dispone:

Il dott. Antonio Sergi di Paolo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca di Melito Porto Salvo, società anonima cooperativa, con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), ed i signori dott. Tommaso Laganà di Pasquale, avv. cav. Agostino Casile fu Pasquale e dott. Pietro Emanuele Foti fu Demetrio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1227)

## Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Farindola, ex Monte pecuniario, con sede in Farindola (Pescara), da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Farindola, ex Monte pecuniario, (Pescara) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Farindola, ex Monte pecuniario, (Pescara) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1230)

## Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Montefalcone Valfortore (Benevento) e Cugnoli (Pescara)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Antinozzi Pasquale, per la Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone Valfortore (Benevento);

Pacetti dott. Alfonso, per la Cassa comunale di credito agrario di Cugnoli (Pescara).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1228)

## Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Laurino (Salerno)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Laurino (Salerno);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, composto di n. 28 articoli, della Cassa comunale di credito agrario di Laurino (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1229)

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI CUNEO

### Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 21 agosto 1939-XVII, n. 39159, col primo dei quali venne approvata la graduatoria dei concorrenti agli 11 posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI, e col secondo vennero designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Visto il successivo decreto in data 13 gennaio 1940-XVIII, n. 3125, vennero designati i nuovi vincitori delle condotte mediche di Tenda, Bagnolo Piemonte, Peveragno, Frassino, Melle, Sommariva Bosco, Guarene, Feisoglio Cravanzana, Entraque, Pamparato e Crissolo, in sostituzione dei sanitari rinunciatari ai posti predetti;

Considerato che il dott. Amoni Epifanio ha rinunziato alla condotta medica comunale di Guarene e che il dott. Abbate Onorato, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare il trasferimento in detta sede, rinunziando di conseguenza alla condotta di Crissolo, in precedenza assegnatagli;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto esposto nel precedente comma, la condotta medica di Crissolo è rimasta scoperta, per cui occorre assegnarla ad altro concorrente che segue in graduatoria il dott. Abbate Onorato, tenendo conto dell'ordine di preferenza da lui indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Vista la dichiarazione di rinuncia alla condotta di Crissolo presentata dal dott. Bertone Domenico, classificato al 24° posto nella graduatoria di merito e la dichiarazione di accettazione della condotta medesima da parte del dott. d'Onofrio Carlo Alberto. 25° classificato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla designazione dei nuovi vincitori delle condotte mediche comunali di Guarene e Crissolo;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè agli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati dottori in medicina e chirurgia che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indetto da questa Prefettura per gli 11 posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI, sono dichiarati, in ordine di merito, vincitori delle condotte sanitarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Dott. Abbate Onorato - Condotta comunale di Guarene;

2) Dott. D'Onofrio Carlo Alberto - Condotta comunale di Crissolo.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

I podestà dei Comuni interessati, scaduto il sopra indicato termine, provvederanno alla nomina dei sanitari designati.

Cuneo, addì 6 marzo 1940-XVIII

*Il prefetto*: RAIMONDI

(1222)

### Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 settembre 1939-XVII, n. 37839, col primo dei quali venne approvata la graduatoria dei concorrenti ai quattro posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVII e col secondo vennero designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Visto il successivo decreto in data 18 gennaio 1940-XVIII, n. 3441, col quale il dott. Vercellio Filippo, 8° nella graduatoria di merito, venne dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale Corneliano D'Alba-Vezza d'Alba in sostituzione del dott. Rho Giovanni rinunciatario a tal posto;

Considerato che il dott. Blasich Riccardo, 3° classificato ha rinunziato alla condotta veterinaria consorziale La Morra-Barolo-Verduno-Novello Monchiero, della quale era stato dichiarato vincitore col secondo dei due decreti in data 12 settembre 1939-XVII, n. 37839;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra, la condotta veterinaria La Morra-Barolo-Verduno-Novello Monchiero, dev'essere assegnata ad altro concorrente che segue il dott. Blasich in graduatoria, tenendo conto dell'ordine di preferenza da esso indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Ritenuto che i dottori Rho Giovanni, Macchi Giovanni e Rolla Cromazio, rispettivamente 4°, 6° e 7° in graduatoria, interpellati nei modi prescritti se intendevano accettare la condotta predetta, hanno fatto pervenire esplicite dichiarazioni di rinuncia;

Ritenuto che il dott. Giordano Oreste, 5° classificato, allo stato degli atti, non ha diritto al conferimento del posto di cui trattasi, non avendo egli indicato nella sua domanda di concorso, il posto medesimo;

Ritenuto che il dottor Vercellio Filippo, 8° in graduatoria, e col decreto prefettizio 18 gennaio 1940-XVIII, n. 3441, dichiarato vincitore della condotta veterinaria Corneliano d'Alba-Vezza d'Alba, regolarmente interpellato ha comunicato di optare per la condotta veterinaria di La Morra-Barolo-Verduno-Novello Monchiero da lui indicata in ordine preferenziale precedentemente a quella già assegnatagli, ed alla quale, di conseguenza, rinunzia;

Ritenuto che, per i motivi contenuti nel precedente comma, il dottor Guanzetti Angelo, 9° classificato, ha acquistato il diritto di subentrare al dottor Vercellio nel posto di titolare della condotta veterinaria consorziale di Corneliano d'Alba-Vezza d'Alba;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla designazione dei nuovi vincitori delle due condotte rimaste vacanti in sostituzione dei candidati rinunciatari a detti posti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati dottori in veterinaria, che hanno conseguito l'idoneità nel concorso ai posti vacanti di veterinario, nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1937-XVI, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Dott. Vercellio Filippo, condotta consorziale La Morra-Barolo-Verduno-Novello Monchiero.

2) Dott. Guanzetti Angelo, condotta consorziale Corneliano d'Alba-Vezza d'Alba.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il presidente dei Consorzi veterinari sopra elencati, scaduto il termine prescritto di pubblicazione, provvederanno alla nomina dei rispettivi sanitari.

Cuneo, addì 13 marzo 1940-XVIII

*Il prefetto*: RAIMONDI

(1256)

### Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 27 e 30 giugno 1939-XVII, n. 29497 e 30204, col primo dei quali venne approvata la graduatoria delle concorrenti ai 13 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI, e col secondo vennero designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Visto il successivo decreto in data 4 dicembre 1939-XVIII, n. 54679, col quale vennero designate le nuove vincitrici delle condotte ostetriche di Cardè, Morozzo, Sale Langhe, Valdieri Entraque, Martiniana Po e Casteldelfino, Bellino, Pontechianale, in sostituzione delle concorrenti rinunciatarie a detti posti;

Considerato che l'ostetrica Brizio Maria, 15ª nella graduatoria di merito, ha rinunciato alla condotta comunale di Morozzo, alla quale era stata precedentemente assegnata;

Considerato che le ostetriche Braida Mercede, Gaio Luigia, Oliva Aurora ed Osella Antonia, rispettivamente 16ª, 17ª, 20ª e 23ª in graduatoria non hanno diritto di subentrare alla Brizio nella condotta di Morozzo, avendo le medesime già conseguito la nomina in sedi indicate nella loro domanda precedentemente a quella di Morozzo, e che analogo diritto non è stato acquisito dalle ostetriche Busso Teresa e Rabbia Giovanna rispettivamente 22ª e 24ª in graduatoria, le

quali, regolarmente interpellate, ebbero a rinunciare in precedenza a condotte vacanti indicate nella loro domanda prima di quella di Morozzo;

Considerato che le ostetriche Galvagno Agnese, Gobbi Dolores, Rapa Elisabetta, Milone Evelina, Garnero Pierina e Rolfo Maria Teresa, rispettivamente 18ª, 19ª, 21ª, 25ª, 26ª e 27ª in graduatoria, regolarmente interpellate hanno esplicitamente rinunciato alla condotta di Morozzo;

Considerato che l'ostetrica Alessandria Rosa, 28ª classificata allo stato degli atti, non ha diritto all'assegnazione di tale condotta non avendola indicata nella sua domanda di ammissione al concorso;

Considerato che l'ostetrica Gelmi Luigia 29ª in graduatoria, assegnata con precedente decreto alla condotta Consorziale Casteldelfino-Bellino-Pontechianale, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare il trasferimento nella condotta vacante di Morozzo da lei indicata nella sua domanda prima di quella di Casteldelfino, alla quale ha di conseguenza rinunciato;

Considerato che per le medesime ragioni già specificate per la condotta di Morozzo l'ostetrica Alessandria Rosa non ha diritto all'assegnazione della condotta di Casteldelfino;

Viste le dichiarazioni di rinunzia alla condotta consorziale Casteldelfino-Nellino-Pontechianale da parte delle ostetriche Chiera Caterina, Cellario Caterina e Musso Elda, rispettivamente 30ª, 31ª e 32ª in graduatoria e la dichiarazione dell'ostetrica Frittoli Maria, 33ª classificata, colla quale essa accetta il posto anzidetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla designazione delle nuove vincitrici delle condotte attualmente scoperte,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le ostetriche Gelmi Luigia e Frittoli Maria che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indetto da questa Prefettura per i tredici posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI, sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Gelmi Luigia, condotta comunale di Morozzo;
2) Frittoli Maria, condotta consorziale Casteldelfino-Bellino-Pontechianale.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il podestà del comune di Morozzo ed il presidente del Consorzio ostetrico Casteldelfino-Bellino-Pontechianale, scaduto il sopra indicato termine, provvederanno alla nomina delle ostetriche designate.

Cuneo, addì 8 marzo 1940-XVIII

*Il prefetto*: RAIMOLDI

(1255)

## REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

### Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 1939, n. 26228, col quale venivano dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto resisi vacanti in comuni di questa Provincia entro il 30 novembre 1937, e destinati a prestare servizio nelle condotte nello stesso decreto indicate;

Visto il successivo proprio decreto in data 28 dicembre 1939, n. 34700, di modifica al precedente e col quale il dott. Balsamo Manfredi classificato il dodicesimo nella graduatoria del concorso stesso veniva assegnato alla condotta medica consorziale dei comuni di Trivigliano e Torre Caietani;

Ritenuto che non avendo il medesimo assunto servizio nei termini prescritti e cioè non oltre il 23 febbraio 1940 è stato dichiarato rinunciatario dalla Rappresentanza del Consorzio predetto, e che pertanto occorre provvedere ora ad una nuova assegnazione del titolare della condotta in base all'ordine della graduatoria e delle preferenze in ordine alla residenza, a suo tempo espresse dagli stessi concorrenti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24, 25, 26 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 2813.

Decreta:

Il dott. Roberto Vellucci è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse, e destinato a prestare servizio nella condotta del Consorzio medico tra i comuni di Trivigliano e Torre Caietani.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Frosinone, addì 11 marzo 1940-XVIII

*Il prefetto*: PATERNÒ

(1220)

### Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1939, numero 21581, relativo alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta resisi vacanti in questa Provincia entro il 30 novembre 1937, ed all'assegnazione delle relative sedi;

Considerato che a seguito di rinunzie da parte di alcune vincitrici avvenute durante il tempo stabilito dalla legge, si è reso necessario procedere alla dichiarazione di altre vincitrici, giusta l'ordine della graduatoria generale, ed alla conseguente assegnazione di condotte in base all'ordine delle preferenze dalle stesse concorrenti indicate;

Viste le dichiarazioni di accettazione da parte delle interessate all'uopo interpellate;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24, 25, 26 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso bandito il 30 dicembre 1937, e destinate a prestare servizio nella sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Poli Amabile ad Ausonia (centro);
2) Frittelli Maria a Cassino (frazione Caira);
3) Spalloni Maria in Corsi a Villa S. Lucia;
4) Angeletti Catanossi Gilda a Campoli Appennino;
5) Maggio Annina a Veroli (frazione S. Francesca);
6) Palumbo Donata a S. Donato Val di Comino (frazione Gallinaro);
7) Caselli Malvina Lea a Trevi nel Lazio;
8) Beriani Emma a S. Andrea;
9) Mirri Ester a S. Ambrogio sul Garigliano;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Frosinone, addì 15 marzo 1940-XVIII

*Il Prefetto.*

(1254)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.